

SEGRETARIATO GENERALE

DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI E ATTIVITA' NEGOZIALE SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Sommario

ARTICOLI	PG.
ARTICOLO 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ARTICOLO 2 - RIFERIMENTI APPALTO	6
ARTICOLO 3 - SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE	
OPERATIVA	6
ARTICOLO 4 - VERIFICA DELL'IDOENITA' TECNICO -	
PROFESSIONALE DELLE IMPRESE APPALTATRICI O DEI	
LAVORATORI AUTONOMI	6
ARTICOLO 5 - INFORMAZIONI SUI RSCHI SPECIFICI, SULLE	
MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA (ART. 26, COMMA	7
1, LETTRA B)	7
ARTICOLO 6 -COORDINAMENTO E COOPERAZIONE DELLE	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ARTICOLO 26,	
COMMA 2, LETTERA A E B	14
ARTICOLO 7 - MISURE PER IL GOVERNO DEI RISCHI	
INTERFERENZIALI (ARTICOLO 26, COMMA 3)	15
ARTICOLO 8 - RISCHI INTERFERENZIALI DELLE ATTIVITA'	22
SVOLTE	23
ARTICOLO 9 - INFORMAZIONE DEI LAVORATORI	
DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI	25
ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE DEI LAVORI	25
ARTICOLO 11 - COSTI DELLA SICUREZZA	25
ARTICOLO 12 - PREVENZIONE COVID 19 - INFORMATIVA AI FORNITORI	26
DICHIARAZIONE	28

Dati generali

Committente: Corte dei conti - Direzione generale gestione affari generali - Servizio affari amministrativi e attività negoziale.

Appaltatore: Siemens Healthcare S.r.l.

Oggetto del contratto: Accordo Quadro per la fornitura di tomografi a risonanza magnetica (RM) ed. 2 Lotti 1 – Fornitura e posa in opera di n. 1 Tomografo 4 a risonanza magnetica (RM) 1,5 Tesla "Big bore" Magnetom Sola (204X48)XQ, n. 1 Bobina mammella per imaging, n.1 bobina mammella predisposta per biopsia; n. 1 pacchetto encefalo, n. 1 pacchetto cardio, n. 1 consolle di post-elaborazione, n. 1 bobina copertura arti inferiori da posizionare presso il realizzando Poliambulatorio che sarà realizzato a cura dell'Aeronautica Militare nei locali della ex-caserma Montezemolo, in Via Antonio Baiamonti n. 6.

Premessa

Il presente documento costituisce l'informazione tra il Committente (in seguito chiamato Committente) e l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo (di seguito chiamato Appaltatore) sui rischi specifici esistenti negli ambienti oggetto del presente contratto d'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività del Committente ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), nonché Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito denominato DUVRI), che indica le misure adottate per eliminare, e laddove non possibile, governare i rischi per la sicurezza e la salute delle persone generati dalle interferenze tra l'attività del Committente e quella dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Appalto sopra citato.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente documento è elaborato conseguentemente all'affidamento in appalto di lavori, beni e servizi, di qualsiasi importo, ad imprese o a lavoratori autonomi, all'interno degli ambienti del Committente, o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima.

Si precisa che nei cantieri ove sia applicabile il Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e non vi è presenza di personale della Committente, ma solo di imprese esterne (ad esempio l'allestimento di un nuovo sito, o la ristrutturazione/costruzione di un nuovo edificio strumentale della Società), questa procedura non è richiesta.

Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere addotti dall'Appaltatore, sia quelli utilizzati come attrezzature di cantiere, sia quelli il cui impiego può costituire causa di rischio, connesso con la specifica attività dell'Appaltatore medesimo. Per tali suddette attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il committente non è tenuto alla verifica dell'idoneità ai sensi delle vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi d'accertamento connesso a rischi specifici propri dell'attività dell'Appaltatore (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08).

Articolo 2 - Riferimenti appalto

Committente	Corte dei conti – Direzione generale gestione affari generali – Servizio affari amministrativi e attività negoziale
Datore di lavoro	Dott.ssa Laura Cicchetti
Sede legale	Via Baiamonti, 6 - Roma
Sede dei lavori	Sede di Roma

Appaltatrice	Siemens Healthcare S.r.l.
Datore di lavoro	Titolare Impresa
Sede legale	Siemens Healthcare S.r.l.
Responsabile dei lavori	Fabio Meregalli/Leonardo Boccaccini
Preposto	Incarico da definire
Attività svolta	Produzione e installazione di macchinari diagnostici

Articolo 3 - Soggetti coinvolti nella gestione operativa

I soggetti coinvolti nella gestione operativa del presente DUVRI sono:

- il Preposto/i a questa procedura della Committente: persona inquadrata nell'organizzazione gerarchica dal Committente, destinataria della responsabilità/coordinamento dell'attività/progetto, oggetto dell'appalto; il nominativo della persona incaricata sarà indicato nel verbale della riunione di coordinamento;
- il Preposto designato dell'Appaltatore: persona referente dell'impresa appaltatrice del che gestisce/coordina i lavori oggetto dell'appalto.

Articolo 4 - Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (art. 26, comma 1, lettera a)

Il Committente ha verificato, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore in relazione ai lavori oggetto del presente contratto d'appalto.

In tema di scelta dei propri fornitori, il Committente, al fine di dar corso agli adempimenti previsti dall'art. 26, del D.Lgs. 81/08, oltre a verificarne l'idoneità tecnico-professionale anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, ha verificato anche la presentazione del certificato INPS di regolarità contributiva (DURC), a garanzia del rispetto delle normative previdenziali.

Articolo 5 - Informazioni sui rischi specifici, sulle misure di prevenzione e di emergenza (art. 26, comma 1, lettera b).

Premessa:

In merito alla presente valutazione si precisa che i rischi riconducibili alle attività del Committente sono marginali e di lieve entità poiché connessi alla sola interferenza nelle aree esterne in uso e di stoccaggio per la fornitura in parola.

Si significa che tutte le attività effettuate a valle della consegna saranno effettuate in area di cantiere, appositamente individuata e segregata, nel rispetto da quanto sancito dal Titolo IV del dlgs 81/08.

Di seguito sono oggetto di specifica informazione tra le parti i comportamenti e le misure di prevenzione e protezione dai rischi, ivi comprese i dispositivi e le procedure atte ad eliminare le interferenze tra le attività del Committente e quelle dell'Appaltatore.

5.1 Impianti elettrici

I luoghi di lavoro del Committente sono dotati di impianti elettrici finalizzati a garantire l'illuminazione di emergenza, il funzionamento di tutti gli impianti asserviti all'edificio (es. ascensori, scale mobili, impianti CDZ, riscaldamento, ecc.) e ad alimentare le attrezzature di processo e di quelle accessorie.

Con apposita segnaletica diffusa sono stati richiamati i divieti, le condizioni di esercizio, di accesso, ecc. relativi ai locali ed alle apparecchiature elettriche, oltre ai comportamenti da utilizzare in caso di incendio e di spegnimento.

Tutti i locali dispongono di illuminazione artificiale, i cui comandi di accensione sono posti in prossimità delle porte di accesso a detti locali.

Le vie di fuga sono dotate di luce di emergenza.

I quadri elettrici sono segnalati. La manovra di detti quadri, potrà essere effettuata solo in caso di situazioni di emergenza, dopo aver reperito eventuali chiavi presso un incaricato del committente.

Il Committente dichiara che gli impianti esistenti nei locali sono protetti contro i contatti diretti ed indiretti e soggetti a regolare manutenzione e rispettano la normativa vigente, quindi, nel normale stato di uso, non comportano rischi per qualsiasi operatore.

5.2 Modalità d'uso degli impianti elettrici

L'appaltatore è autorizzato ad utilizzare gli impianti elettrici nei limiti del normale utilizzo e rispettando il carico massimo previsto per ogni punto di prelievo.

Qualsiasi necessità di utilizzo dell'impianto elettrico da parte dell'appaltatore, che sia diverso da quello del normale uso delle prese elettriche, dovrà essere preventivamente richiesto alla Committente per la necessaria autorizzazione.

È altresì richiamato l'obbligo dell'Appaltatore, di rispettare tutte le norme di sicurezza in caso di collegamento con l'impianto del Committente, con particolare riguardo all'impianto di messa a terra e ad eventuali collegamenti mobili, che tra l'altro non debbono comportare intralcio nelle vie di passaggio.

Le derivazioni, anche a spina, dovranno garantire il rispetto delle norme di sicurezza e sempre la copertura degli organi, dei congegni e delle apparecchiature di protezione.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare gli impianti elettrici del Committente senza modificare, manomettere o bypassare i dispositivi di sicurezza.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione della collocazione e delle caratteristiche degli impianti elettrici e, in particolare, quelle attinenti alla sicurezza antinfortunistica, specificatamente contro i contatti diretti ed indiretti con parti in tensione.

In caso di necessità/emergenza, l'Appaltatore si è dichiarato in grado di poter utilizzare i mezzi di protezione disponibili (sezionamento dell'alimentazione elettrica, utilizzo degli speciali estintori posti in prossimità degli impianti elettrici, ecc.) le cui dotazioni, collocazioni e modalità di impiego sono state indicate dal committente.

In caso di incendio non utilizzare acqua su parti elettriche per estinguere l'incendio.

5.3 Impianti termici

Il committente dichiara che gli impianti esistenti nei locali sono soggetti a regolare manutenzione e rispettano la normativa vigente quindi, nel normale stato d'uso, non comportano rischi per qualsiasi operatore.

Considerata la natura del contratto, è fatto divieto all'appaltatore di effettuare attività che coinvolgano gli impianti termici presenti nella sede. È vietato, inoltre, accedere ai relativi locali tecnici senza specifica autorizzazione del preposto dal Committente.

5.4 Attrezzature, macchine ed impianti in genere

All'Appaltatore verranno fornite le necessarie informazioni sia sulle apparecchiature e gli impianti, sia su quelli di impiego transitorio od occasionale - siti nei luoghi di lavoro - nonché sul relativo funzionamento, con specifico riguardo, in particolare, per le relative misure di protezione antinfortunistica.

Da parte del Committente è stato, inoltre, espressamente richiamato il divieto per l'Appaltatore di effettuare interventi non preventivamente autorizzati su dette apparecchiatura e/o impianti, salvo che ciò si renda necessario per fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza; in tal caso l'Appaltatore medesimo dovrà dare comunicazione immediata dell'accaduto al committente dell'intervento effettuato.

L'Appaltatore, infine, si è specificamente impegnato ad impiegare solo personale competente, in tutti i casi in cui si renda necessario effettuare gli interventi sopra citati.

Il Committente dichiara che le attrezzature, le macchine e gli impianti esistenti nei locali sono soggetti a regolare manutenzione e rispettano la normativa vigente quindi nel normale stato d'uso non comportano rischi per qualsiasi operatore.

È fatto espresso divieto all'Appaltatore di utilizzare macchine ed attrezzature del Committente, salvo non abbia avuto autorizzazione all'uso da parte dello stesso Committente (ad es. scale portatili, macchine utensili, ecc.).

5.5. Stabili ed impianti in genere

Il Committente ha comunicato all'Appaltatore che gli stabili e gli impianti esistenti nei locali oggetto dell'appalto sono soggetti a regolare manutenzione e rispettano la normativa vigente quindi, nel normale stato d'uso, non comportano rischi per qualsiasi operatore.

I locali tecnologici sono segnalati e si richiama l'Appaltatore all'assoluto divieto dei propri lavoratori ad introdursi in tali locali, salvo siano specialisti dedicati alla specifica manutenzione degli impianti in questione.

Nei locali tecnologici è vietato introdurre e depositare materiali ed attrezzature per le pulizie.

Nel caso possano insorgere nuovi rischi riferibili alla struttura degli stabili ed al funzionamento degli impianti saranno puntualmente segnalati all'Appaltatore, mentre quelli riconducibili ad eventi eccezionali sono affrontati attraverso la gestione dell'emergenza descritta a seguito.

5.6 Esposizione ad agenti cancerogeni mutageni

Si è realizzato da parte del Committente il censimento e l'analisi delle proprie attività lavorative e dei processi produttivi che possono comportare lo stoccaggio, l'utilizzo diretto o tramite lavorazioni automatizzate di agenti cancerogeni mutageni (escludendo per la natura della Società la produzione).

Per i dettagli dell'analisi valgono gli stessi criteri utilizzati e descritti nel paragrafo successivo al titolo "Esposizione da agenti chimici": a seguito di tale valutazione non si sono individuate attività per le quali i lavoratori della Società, possano essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, così come previsto al titolo IX, Capo II, del D.Lgs. 81/08 e quindi non è presente questo tipo di rischio per l'appaltatore.

5.7 Esposizione ad agenti chimici

Si è realizzato il censimento e l'analisi delle attività lavorative e dei processi produttivi che possono comportare lo stoccaggio, l'utilizzo diretto o tramite lavorazioni automatizzate, di agenti chimici pericolosi (escludendo per la natura della Committente la produzione) ed il risultato dell'analisi ha portato alle sottoindicate conclusioni.

L'attività della Committente, finalizzata essenzialmente al lavoro d'ufficio, comporta l'utilizzo di fotocopiatrici e stampanti. Il toner necessario alla stampa dei documenti è contenuto in involucri assolutamente sigillati, e questo garantisce la non manipolazione del toner da parte dell'operatore in caso di sostituzione di cartucce e la non dispersione di particolato in aria.

I locali ove sono svolte le attività d'ufficio sono idoneamente aerati.

La manutenzione degli impianti tecnologici, che comporta l'utilizzo di prodotti chimici di pulizia, disincrostazione e reintegro di parti funzionali, è svolta direttamente ed interamente da ditte terze, che operano in locali confinati ai quali non ha accesso personale della Committente. Eventuale materiale chimico d'utilizzo, in quantità non significative, è stoccato in locali idonei non accessibili al personale della Società.

I materiali di pulizia, in quantità non significative, sono stoccati in locali idonei dedicati. Premesso che, come sopraddetto, le quantità di preparati chimici depositati presso i locali del Committente sono in minime quantità, non finalizzate alla produzione aziendale e quindi non utilizzate da personale della Committente.

In conclusione, i lavoratori della Committente non svolgono attività atte a produrre, manipolare, immagazzinare, trasportare, eliminare o trasferire a rifiuto agenti chimici di qualsiasi tipo così come definiti al Titolo IX, Capo I, del D.lgs. 81/08 e, quindi, non è presente questo tipo di rischio per l'Appaltatore derivante dalle attività della Committente. Nel caso in cui le ditte terze Appaltatrici debbano utilizzare per le proprie specifiche attività agenti chimici pericolosi, la Committente provvede al coordinamento e l'approntamento di misure idonee di prevenzione e sicurezza (locali idonei e confinati per lo stoccaggio di preparati pericolosi, con inibizione di accesso del personale della Committente), mentre le ditte terze appaltatrici ottemperano alla cura dei propri rischi specifici, derivanti dalle loro lavorazioni e dallo stoccaggio dei materiali.

L'Appaltatore, per rendere operativo e corretto il coordinamento e l'eliminazione delle interferenze tra le attività, dovrà dare chiare indicazioni al Committente circa le caratteristiche tecnico-impiantistiche dei locali ove dovrà stoccare i materiali pericolosi, unitamente alle schede tecniche degli stessi materiali. Tutte le aree dedicate allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti devono essere opportunamente delimitate, segnalate con idonea cartellonistica e restano accessibili ai soli addetti dell'Appaltatore.

Per tutte le attività sopra descritte, l'Appaltatore deve provvedere direttamente al trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto dalle proprie lavorazioni presso i centri di raccolta autorizzati. È in facoltà del Committente richiedere evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti all'Appaltatore.

5.8 Esposizione ad agenti biologici

Il Committente ha realizzato il censimento e l'analisi delle attività lavorative e dei processi produttivi che possono comportare, l'utilizzo diretto o tramite lavorazioni automatizzate di agenti biologici (escludendo per la natura della Committente la produzione).

Per quanto attiene a possibili contaminazioni indirette, dovute all'igiene dei locali o alla qualità dell'aria immessa attraverso impianti di trattamento, la Committente ha in essere contratti di manutenzione, che prevedono specifici protocolli di pulizia periodica dei locali, nonché pulizia e sostituzione periodica degli elementi di filtrazione dell'aria trattata dagli impianti di ventilazione forzata.

A seguito di tale valutazione non si sono individuate attività per le quali i lavoratori della Società possano essere esposti ad agenti biologici, così come previsto al titolo X del D.Lgs. 81/08 e quindi non è presente questo tipo di rischio per l'Appaltatore.

5.9 Esposizione al rumore

Non è presente inquinamento acustico, oltre i valori concessi dalla normativa vigente, generato da fattori ambientali esterni (traffico, lavorazioni confinanti con i siti occupati dalla Committente), perché le strutture proprie di protezione dei siti (coibentazioni acustiche delle pareti e dei serramenti esterni) sono sufficienti a mantenere i valori consentiti dalla normativa in essere.

L'unico fattore potenziale di rischio, che può impattare con il confort ambientale e la salute dei lavoratori, è quindi insito nel tipo di lavorazioni che caratterizzano l'attività della Committente, cioè il lavoro d'ufficio.

Per addivenire ad una valutazione certa di possibile inquinamento acustico nelle condizioni di lavoro d'ufficio, si è scelto di tipicizzare siti ed attività e si è proceduto alle rilevazioni strumentali, ai sensi del D.lgs. 81/08, "in contesti tipo" con "lavorazioni tipiche" del Committente, che fossero indice comunque di tutte le possibili combinazioni "lavoro-rumore" esistenti nella Società.

Per quanto sopra si dichiara che nei locali di questa sede di lavoro l'esposizione quotidiana personale risulta al di sotto del valore inferiore di azione stabilito dalla normativa vigente e quindi non è presente questo tipo di rischio per l'Appaltatore.

5.10 Esposizione al radon

Gli ambienti di lavoro della Committente siti nei piani interrati rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. 101/2020 ma non sono oggetto del presente appalto.

5.11 Esposizione all'amianto

Negli ambienti di lavoro del Committente non si svolgono attività di produzione, lavorazione ed utilizzo dell'amianto in genere. Nel caso si riscontri, nel tempo, la semplice presenza di amianto nelle componenti dell'edificio, sarà cura della stessa Committente informare l'Appaltatore, sulla presenza di tale rischio negli ambienti nei quali si svolgono i lavori oggetto del contratto, secondo le procedure stabilite dalla normativa in essere.

5.12 Divieto di fumare

In tutti i locali del committente, compresi quelli di cantieri temporanei e mobili, è vietato fumare.

Il divieto di fumo nei locali del Committente deve intendersi totale.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tale disposizione a tutti i propri dipendenti, consulenti e collaboratori in genere.

Nei locali del Committente il divieto di fumare è segnalato a termini di legge.

L'Appaltatore vigila affinché il proprio personale non abbia a tenere un comportamento difforme da quelli sopra esposti.

Eventuali infrazioni saranno regolate e sanzionate in conformità alla normativa vigente.

5.13 Gestione dell'emergenza

Vie ed uscite d'emergenza ed illuminazione di sicurezza

Ai fini di un'immediata e agevole evacuazione dai luoghi di lavoro interessati dalla attività dell'Appaltatore, sono state individuate e visionate da quest'ultimo le vie e le uscite di emergenza (e per queste ultime il relativo sistema di apertura) e la relativa segnaletica e la posizione del punto di raduno aziendale. Pur in presenza dell'impianto d'illuminazione d'emergenza, è opportuno che l'Appaltatore doti i propri addetti di apparecchio illuminante autonomo portatile, da utilizzarsi eventualmente in luoghi isolati o di particolare rischio (cunicoli, intercapedini, ecc.).

5.14 Rischio d'incendio ed altri

Sono presenti le procedure e le disposizioni da attuare in caso di situazioni d'emergenza. Il personale dell'Appaltatore operante nel sito dovrà attenersi alle disposizioni degli incaricati alla gestione delle emergenze, qualora le attività si svolgano in normale orario di lavoro.

In caso di presenza del personale del Committente, il personale dell'Appaltatore si attiene alle disposizioni degli incaricati all'emergenza del Committente, deve:

- Immediatamente comunicare al proprio referente in azienda o a qualsiasi altro dipendente la situazione di pericolo riscontrata;
 - Attendere dal proprio referente indicazioni;
 - Non utilizzare i telefoni interni;
 - Non interferire con le squadre di emergenza;
 - Portarsi nel "punto di raccolta" soltanto se viene azionato il segnale di allarme per l'evacuazione.

In caso di attività extraorarie ed in assenza del personale del committente, il personale dell'Appaltatore verifica la gravità del pericolo e valuta la possibilità di intervenire con i mezzi a disposizione; nel caso di impossibilità di intervento diretto, ordina l'evacuazione e chiama il personale reperibile del Committente.

All'interno del sito sono esposti sia l'elenco degli incaricati all'emergenza sia l'elenco dei soccorsi esterni.

Articolo 6 - Misure di coordinamento e cooperazione delle misure di prevenzione e protezione (art. 26, comma 2, lettera a e b).

L'Appaltatore si impegna:

- ⇒ a segnalare al Committente l'introduzione di pericoli che potrebbero comportare rischi interferenziali qui non previsti, al fine di mettere in grado quest'ultima di valutarli adeguatamente e integrare il presente DUVRI con le relative misure di prevenzione e protezione;
- ⇒ a segnalare tempestivamente al Preposto/Tecnico della Committente le situazioni di emergenza o le anomalie che venissero a determinarsi, nel corso o a causa dell'esecuzione dei lavori commessigli, ferma restando l'assunzione espressa

dell'obbligo di adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a disposizione, per la prevenzione dei rischi e per la riduzione al minimo dei danni;

⇒ a rendere edotto il personale proprio e, in caso di sub-appalto, i sub-appaltatori sia dei rischi specifici sia delle misure di prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione dei lavori di cui al presente appalto, nonché ad indicare i nominativi degli addetti all'esecuzione dei lavori opportunamente informati e ad impedire l'accesso di estranei.

Inoltre, qualora sui luoghi di lavoro operino contemporaneamente più imprese, l'Appaltatore, al fine di consentire alla Società di promuovere il coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, lett. b), si impegna a fornire al Committente, tempestivamente, tutte le necessarie informazioni in merito ai rischi specifici che possono causare interferenze fra i lavori delle diverse imprese.

Articolo 7 - Misure per il governo dei rischi interferenziali (art. 26, comma 3)

A seguito dell'analisi dei pericoli introdotti dalle attività contrattualizzate sono individuati alcuni tra i principali rischi interferenziali per i quali successivamente, sono individuate le misure per la loro eliminazione ove possibile o per la loro riduzione alla fonte:

- cadute;
- scivolamento
- rumore;
- vibrazioni;
- polveri;
- movimentazione di sostanze e materiali;
- stoccaggio di sostanze e materiali;
- situazioni di emergenza;
- amianto;
- incendio;
- atti criminosi.

Ulteriori rischi possono essere individuati a seguito di segnalazione da parte dell'appaltatore in fase esecutiva del contratto d'appalto.

7.1 Misure di carattere generale

Il personale dell'Appaltatore, nell'espletamento delle proprie mansioni lavorative, deve attuare tutti i comportamenti e le azioni necessarie, nonché utilizzare tutti i sistemi di prevenzione e protezione individuali e collettivi atti a garantire un pieno adempimento degli stessi obblighi di prevenzione e sicurezza nei confronti di persone, cose ed ambiente del Committente, eliminando, ovvero riducendo al minimo i rischi derivanti dalla propria attività e le interferenze della stessa attività con quella del Committente e di eventuali altre imprese presenti.

Qui di seguito sono indicati alcuni dei comportamenti e delle azioni più significative (seppur non esaustive) da tenersi nello svolgimento delle lavorazioni nei locali in cui si svolgono i lavori, oggetto dell'appalto:

- Segnalare con idonea cartellonistica le aree interessate dai lavori.
- Non accedere ad aree, locali, uffici, servizi, ecc. che non siano stati specificatamente autorizzati dal preposto del Committente.
- Non ingombrare con materiali/attrezzature i percorsi di esodo e le uscite d'emergenza.
- Non abbandonare materiali/attrezzature che possano costituire fonte potenziale di pericolo per i luoghi di transito di lavoro.
- Non lasciare materiali/attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò
 fosse indispensabile, segnalare la presenza del pericolo ed interdire il passaggio a
 terzi.
- Non usare abusivamente materiali/attrezzature di proprietà del committente.
- In caso di lavorazioni eseguite con presenza di personale del Committente, informare il Preposto delle operazioni da svolgere ed utilizzare tutte le misure di prevenzione e protezione individuali e/o collettive necessarie a garantire le condizioni ottemperanti la norma. In alcuni casi, in accordo con i Preposti del committente, si potrà anche procedere a differenziare gli orari delle lavorazioni dell'Appaltatore rispetto a quelle del Committente.
- Gli addetti della ditta appaltatrice devono essere muniti di idonea tessera di riconoscimento ai sensi dell'art.26 comma 8 del D.lgs. 81/2008.
- Nel caso in cui sia necessario utilizzare fiamme libere, attrezzature che emettono scintille ad alta temperatura o apparecchiature che utilizzano archi elettrici gli

- operatori della ditta appaltatrice devono fare, volta per volta, espressa richiesta di autorizzazione al Preposto della committente.
- In tutte le aree esterne vi è il pericolo di investimento da parte di mezzi per il trasporto di persone o merci. In dette aree sono ben segnalate le norme di circolazione che ricalcano quelle imposte dal Codice della Strada, con appositi limiti di velocità che dovranno essere da tutti rispettati.
- È ammesso l'ingresso di mezzi per il trasporto di persone e cose solo se in buono stato di manutenzione ed in regola con quanto richiesto dal Codice della Strada per la circolazione sulla pubblica via. Nel caso in cui debbano accedere automezzi pesanti il referente della ditta appaltatrice deve, preventivamente, richiedere l'autorizzazione al Preposto della Committente che provvede a verificare che il passaggio possa avvenire in maniera corretta.

In caso di pericolo, sia per il proprio personale che per quello del Committente, causato dalle proprie lavorazioni, il personale dell'appaltatore avviserà immediatamente il Preposto del Committente, nonché il responsabile della gestione dell'emergenza.

Nell'eseguire i lavori, dovranno essere adottate cautele per evitare incidenti per caduta di oggetti dall'alto, inciampo, cadute verso il basso o il vuoto, ecc.

Per il governo dei rischi più comuni (ad es. inciampo, scivolamento), l'adozione delle normali cautele d'uso quali la posa della prevista segnaletica o l'interdizione dei locali o degli spazi di lavoro, sono ritenute sufficienti per eliminare/ridurre i rischi interferenziali. In via generale, l'adozione di questi protocolli sarà oggetto di specifici atti da definirsi in via preventiva nel caso di lavori pianificati o nella fase esecutiva dei lavori oggetto dell'appalto.

All'interno dei locali in cui si articola l'attività del Committente i materiali presenti possono eventualmente generare le seguenti tipologie di incendio:

- classe A per la quasi totalità dei locali;
- classe B e C per le Centrali Termiche, le autorimesse, i locali gruppi elettrogeni, cucine di mense, ecc.;
- classe E per corto circuito.

In relazione a ciò l'Appaltatore informerà il proprio personale circa:

- la possibilità che all'interno dei locali si possano formare miscele esplosive;
- □ il comportamento al fuoco dei predetti materiali;
- □ la possibilità di innesco, da fonte elettrica, di un incendio di questa natura;

da cui la necessità che gli incaricati dei lavori siano opportunamente stati istruiti sulle modalità di spegnimento di fuochi di queste classi.

7.2 Compartimentazioni e/o differenziazioni di orari

Le lavorazioni dell'Appaltatore, qualora lo richiedano ai fini dell'eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali, dovranno di norma avvenire in luoghi chiaramente ed idoneamente compartimentati, oltre che correttamente segnalati. La compartimentazione deve essere chiaramente segnalata attraverso divieti d'accesso alle persone non autorizzate, con indicazioni chiare di eventuali tipologie di lavorazioni pericolose e, qualora necessario, delimitate da apposite barriere che impediscano l'accesso a terzi non autorizzati.

Quando le compartimentazioni non siano sufficienti a garantire le dovute misure di sicurezza ai lavoratori del committente, o le lavorazioni avvengano per forza di cose nei luoghi occupati da lavorazioni del Committente, si provvederà, ove possibile, alla differenziazione degli orari tra le attività del Committente e quelle dell'Appaltatore.

Quando la compartimentazione modifica il sistema di vie di uscita, l'Appaltatore, di concerto con il Committente, provvede alle necessarie modifiche della posizione della segnaletica indicante tali vie e le uscite di sicurezza.

7.3 Rumore per attività dell'appaltatore

È espressamente sottolineato il divieto per l'Appaltatore di esporre i lavoratori del committente ad un livello di rumore ($L_{EX,8\,h}$) superiore a quello consentito dalla legislazione vigente. Si è a tal fine richiamato l'obbligo per l'Appaltatore medesimo di ridurre a norma i livelli di rumore alla fonte.

Per le misure di carattere collettivo che coinvolgono sia il personale proprio dell'Appaltatore sia quello del Committente, lo stesso Appaltatore dovrà approntare idonee barriere antirumore. Nel caso i dispositivi di cui sopra non fossero sufficienti a garantire i valori di rumore pari o al di sotto dei massimi di legge, si concorderà con il Committente una differenziazione di orari tra le lavorazioni dell'Appaltatore e quelle del Committente.

7.4 Vibrazioni per attività dell'appaltatore

È stato espressamente sottolineato il divieto per l'Appaltatore di esporre i lavoratori del committente a vibrazioni trasmesse attraverso la struttura del fabbricato per lavorazioni, ad esempio, di demolizione.

Nel caso i dispositivi di ammortizzazione delle vibrazioni non fossero sufficienti a garantire un comfort lavorativo accettabile, si concorderà con il Committente una differenziazione di orari tra le lavorazioni dell'Appaltatore e quelle del Committente.

7.5 Polveri per attività dell'appaltatore

È stato espressamente sottolineato il divieto per l'Appaltatore di esporre i lavoratori del Committente a polveri di qualsiasi tipo dovute alle lavorazioni, ad esempio, di demolizione o ristrutturazione in genere, che saranno effettuate in linea generale in assenza dei lavoratori del Committente. L'Appaltatore dovrà predisporre tutte le misure atte a contenere le polveri di lavorazione, ivi compresi sistemi a proprio carico di compartimentazione, di aspirazione ed espulsione delle polveri dai luoghi di lavoro.

Nel caso i dispositivi di mitigazione/eliminazione delle polveri non fossero sufficienti a garantire un comfort lavorativo accettabile, oltre ai dispositivi di cui sopra, si concorderà con il Committente una differenziazione di orari tra le lavorazioni dell'Appaltatore e quelle del Committente.

Nel caso vi fossero indizi di problematiche relative alla qualità dell'aria nei luoghi di lavoro del Committente (inquinamento *indoor* dovuto alle lavorazioni dell'appaltatore), l'Appaltatore provvederà tempestivamente ad un monitoraggio ambientale circa il valore di concentrazione delle polveri in aria, consegnando la relazione tecnica al Committente, in modo da provvedere conseguentemente con azioni mirate.

7.6 Movimentazioni di materiali da parte dell'appaltatore all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.

La movimentazione di materiali all'interno dei locali del Committente dovrà avvenire utilizzando tutte le misure di sicurezza necessarie all'eliminazione/allontanamento da ogni rischio per i lavoratori del Committente, nonché per i propri, utilizzando i seguenti strumenti unitamente o, di volta in volta, il più idoneo:

 carico e scarico di materiali in orari differenziati, rispetto all'operatività del Committente;

- percorsi separati rispetto a quelli utilizzati dal Committente, per l'approvvigionamento/ritiro di materiali, utilizzando le necessarie distanze di sicurezza;
- segnaletica di attenzione, pericolo e divieto di transito con transenne, durante la movimentazione di materiali, nel caso non si possano differenziare orari e percorsi;
- formazione da parte dell'Appaltatore ai propri lavoratori circa il corretto uso delle attrezzature di movimentazione dei materiali;
- supervisione da parte di un responsabile dell'Appaltatore durante le operazioni di carico e scarico;
- accatastamento dei materiali scaricati in luogo idoneo, messo a disposizione dal Committente;
- informazione al Committente sugli orari e sull'organizzazione della movimentazione dei materiali, in modo che Committente ed Appaltatore possano concordare i sistemi e le misure più idonee all'eliminazione delle interferenze.

7.7 Stoccaggio di materiali speciali/pericolosi da parte dell'Appaltatore

Premesso che, come sopraddetto, le quantità di preparati speciali/pericolosi depositati presso i locali del Committente sono in minime quantità, non finalizzate alla produzione aziendale e quindi non utilizzate da personale della Società, quest'ultima metterà a disposizione dell'Appaltatore idonei spazi da destinare allo stoccaggio dei suddetti materiali restando a carico dell'Appaltatore tutte le misure di prevenzione e sicurezza affinché venga interdetto tale luogo ai soggetti non preposti. Restano sempre a carico dell'Appaltatore tutte le misure di prevenzione e controllo dei rischi derivanti dalla manipolazione e/o uso dei suddetti prodotti.

L'Appaltatore, per rendere operativo e corretto il coordinamento e l'eliminazione delle interferenze tra le attività, dovrà dare chiare indicazioni al Committente circa le caratteristiche tecnico-impiantistiche dei locali ove dovrà stoccare i materiali pericolosi, unitamente alle schede tecniche degli stessi materiali.

L'Appaltatore non dovrà depositare materiali speciali/pericolosi in luoghi che non siano quelli espressamente deputati allo specifico stoccaggio e di questo informerà puntualmente i propri lavoratori.

Per le attività sopra descritte, l'Appaltatore deve provvedere direttamente al trasporto e smaltimento del rifiuto prodotto dalle proprie lavorazioni.

7.8 Attività dell'Appaltatore che non comportano rischi per i lavoratori del Committente

Vi sono attività dell'Appaltatore che non comportano rischi interferenziali per l'attività del Committente (ad es. attività di software house per lo sviluppo di programmi informatici). In questo caso le attività Committente/Appaltatore potranno avvenire anche negli stessi locali e contemporaneamente, nel rispetto delle regole interne del Committente che ne darà informativa all'Appaltatore come elencato nei capitoli precedenti (gestione dell'emergenza, divieto di fumare, utilizzo dell'impianto elettrico).

7.9 Comportamenti da tenere in caso d'emergenza da parte del personale dell'Appaltatore

Il personale dell'Appaltatore:

- → quando prende servizio nel sito, deve visualizzare le informazioni esposte nelle
 bacheche, le vie di esodo, le porte di emergenza, i luoghi classificati sicuri, i punti
 di raccolta esterni, il posizionamento dei comandi per il rilancio dell'allarme, la
 dislocazione delle attrezzature antincendio e deve provare a percorrere le vie di
 fuga segnalate dall'apposita segnaletica di sicurezza, di colore VERDE, affissa
 lungo le vie di fuga che indica i percorsi per raggiungere l'uscita verso l'esterno
 (luogo sicuro);
- → avverte gli incaricati all'emergenza del Committente di ogni situazione di pericolo che si generi durante il normale orario di lavoro;
- → può attivare direttamente le procedure di emergenza solo in caso di pericolo grave ed immediato;
- → deve astenersi dall'effettuare interventi diretti sugli impianti;
- → nel caso sia riscontrato un principio di incendio è autorizzato ad intervenire direttamente per soffocarlo, sempre che tale operazione non comprometta la sua incolumità e quella di terzi (personale Committente e clienti);
- → non deve mai usare gli idranti a muro, anche se presenti nel sito;
- nel caso l'incendio non sia soffocabile sul nascere, deve abbandonare il locale, chiudere dietro di sé la porta dopo essersi accertato che nel locale non vi siano altre persone ed avvertire tempestivamente l'incaricato all'emergenza;
- → all'ordine di evacuazione generale, deve attenersi alle indicazioni dell'inca-ricato
 all'emergenza;
- ♦ è assolutamente vietato l'uso di ascensori e montacarichi durante lo stato di emergenza;
- ♦ è assolutamente vietato accedere a parcheggi sotterranei durante lo stato di emergenza;

- → collabora per prestare soccorso ed aiuto alle persone in difficoltà, prendendosi cura di eventuali disabili in assenza dell'incaricato con tale mansione;
- → in caso di presenza di fumo, deve percorrere le vie di fuga procedendo il più chinato
 possibile (i fumi si espandono gradualmente dall'alto verso il basso) e respirando
 attraverso un fazzoletto, possibilmente bagnato;

→ in caso di terremoto:

- si allontana dal centro delle stanze per posizionarsi in prossimità di strutture portanti (architravi di porte, angoli fra due muri), o sotto le scrivanie e comunque in luoghi ove sia protetto dalla caduta di oggetti e calcinacci;
- evita di percorrere scale e, nel caso si trovasse lungo le stesse, raggiunge il pianerottolo più basso fermandosi vicino all'angolo di due muri;
- raggiunge il punto di raccolta prefissato e si mette a disposizione degli incaricati, che effettueranno il controllo numerico dei presenti;
- attende nel punto di raccolta le istruzioni da parte del responsabile del sito per la ripresa dell'attività o lo sfollamento definitivo.

7.10 Presenza di amianto/ Fibre Minerali (lana di vetro, lana di roccia, ecc.)

L'Appaltatore, nel corso delle opere preparatorie ad interventi di manutenzione, demolizione, trasferimento di elementi strutturali, di arredo, ecc. dovrà informare il Committente nel caso rilevi, venga a conoscenza o comunque abbia il minimo sospetto della presenza di amianto, senza intervenire fisicamente in alcun modo per approfondirne l'effettiva esistenza.

L'appaltatore si atterrà, caso occorrendo, alle disposizioni che eventualmente saranno impartite dalla Committente.

Articolo 8 - Rischi interferenziali delle attività svolte

ATTIVITA' SVOLTA	AREE	FREQUENZA	INTERFERENZE	RISCHI	MISURE PREVENTIVE DA
	INTERESSATE	DELL'ATTIVITA'	POTENZIALI	INTRODOTTI	ADOTTARE
Trasporto e consegna dei macchinari completi di tutte le componenti presso le sedi indicate: accesso con automezzi presso le sedi sia dai cortili interni che dagli accessi su strada	Aree interne ed esterne di accesso alle sedi dell'Istituto. Aree e locali indicati dalla committenza.	Le operazioni di consegna andranno effettuate, previo accordo con l'Istituto, senza impatto sull'operatività dei servizi in erogazione. Il fornitore dovrà preventivamente trasmettere all'Istituto, anche in formato elettronico, la pianificazione con il dettaglio degli interventi programmati.	Personale interno operante presso la Sede e terzi in genere (personaledi altre Ditte, utenti ed eventuali visitatori). Non sono qui indicate le interferenze interne al cantiere dei lavori poiché indicate nei PSC.	Investimento di persone. Pericolo d'investimento di dipendenti, utenti o eventuali visitatori presenti in sede, quando accedono i mezzi di trasporto della ditta appaltatrice.	Rispettare le prescrizioni per l'accesso, la circolazione e lo stazionamento degli automezzi all'interno del cortile, sia quelle già predisposte dall'Istituto o impartite al momento dal personale di Vigilanza. Rispettare la precedenza degli automezzi di soccorso e gli attraversamenti pedonali, nonché le aree di sosta a carattere tecnico/sanitario. Nel caso di manovre da parte degli automezzi tali operazioni dovranno essere eseguite con l'ausilio di personalea terra e a passo d'uomo. Segregazione dell'area di stallo e di manovra.

ATTIVITA'	AREE	FREQUENZA	INTERFERENZE	RISCHI	MISURE PREVENTIVE
SVOLTA	INTERESSATE	DELL'ATTIVITA'	POTENZIALI	INTRODOTTI	DA ADOTTARE
Accesso del personale dell'appaltatore per organizzazione lavori	Tutti i locali di cantiere e aree esterne	Attività coordinata con il Committente.	Personale interno operante presso la sede e terziin genere (personale di altre Ditte Appaltatrici, utenti ed eventuali visitatori). Non sono qui indicate le interferenze interne al cantiere dei lavori poiché indicate nei PSC.	Interferenze con le normali attività istituzionali del personale e di quello di altre ditte appaltatrici Interferenza con la presenza di utenti ed eventuali visitatori.	Il personale dell'aggiudicatario dovrà accedere ai locali oggetto dei lavori esclusivamente attraverso i percorsi e negli orari concordati; segnalare in modo chiaramente visibilele eventuali zone di pericolo introdotte, provvedendo ad interdire l'area di intervento al transito di persone ed altri mezzi.

Articolo 9 - Informazione dei lavoratori dell'appaltatore e dei subappaltatori

L'Appaltatore, oltre a trasmettere al personale proprio ed a quello degli eventuali subappaltatori, mediante specifico accordo con ciascuna ditta subappaltatrice (il subappalto dev'essere preventivamente autorizzato dal Committente), le informazioni contenute nel presente documento, provvederà al coordinamento degli stessi e gli trasferirà anche tutte le informazioni che riterrà opportune e necessarie all'ottimizzazione ed al completamento del sistema di prevenzione e protezione derivante dalla propria attività nei locali del Committente.

Articolo 10 - Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori o il Preposto potranno ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

Articolo 11 - Costi della sicurezza

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica

dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt. 18 e 26, c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli art. 86, c.3-bis.

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze, questi vanno evidenziati tenendoli distinti dall'importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art. 26 cc. 3 e 5 del D.lgs. n°81/2008.

I costi della sicurezza sono indicati nei singoli contratti di appalto come specificato dalla normativa:

Comma 5 dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni (...). E i costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso (...).

Per le attività regolamentate dal presente documento si quantificano in € 600,00 (seicento/00) gli oneri di sicurezza (segregazione, ripari, segnaletiche, ecc.).

Articolo 12 - Prevenzione Covid 19 - Informativa ai Fornitori

Ai sensi del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (24 aprile 2020), si ricorda a tutti fornitori in accesso alla Sede:

• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- che l'accesso in sede è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del Ministero della Salute;
- va ridotto, per quanto possibile, il numero di lavoratori in servizio presso il committente, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali in particolare:
- ➤ Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della carta verde o Green Pass e della temperatura corporea (nel rispetto della disciplina privacy vigente). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- di attenersi alle procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche comunicati dal referente interno, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche in sede per tutta la durata della permanenza;
- di utilizzare solo i servizi igienici indicati dal committente e dedicati unicamente agli esterni.

Dichiarazione

L'Appaltatore dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta sui "rischi specifici" esistenti del Committente che delle altre imprese presenti, sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, gli impegni tutti contenuti nel presente atto, di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

PER IL COMMITTENTE

PER L'APPALTATORE